

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO – MATERNITÀ/PATERNITÀ

Con la circolare n. 1/2022, l'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle nuove misure della Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

In particolare:

- l'articolo 1, comma 134, L. 234/2021, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i 10 giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio, nonché la possibilità, per il padre, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;
- l'articolo 1, comma 239, L. 234/2021, introduce una misura a sostegno della maternità per le lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat, prevedendo che la relativa indennità sia riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Congedo di paternità

I congedi obbligatorio e facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro e anche nel caso di morte perinatale del figlio (circolare Inps n. 42/2021).

Il congedo obbligatorio è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della stessa al congedo obbligatorio e spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex articolo 28, D.Lgs. 151/2001.

Il congedo facoltativo, invece, è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

I congedi sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Sono tenuti a presentare domanda all'Inps solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, gli stessi devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Inps.

Per il computo dei giorni relativi ai congedi si considerano le sole giornate lavorative.

Sostegno in caso di maternità

⇒ *Platea dei destinatari*

La novità si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

- iscritte alla Gestione separata;
- iscritte alle Gestioni autonome Inps;
- libere professioniste gestite dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza.

Anche se la disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.



⇒ *Requisiti*

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito fiscalmente dichiarato nell'anno (nel senso di anno civile, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

⇒ *Periodo indennizzabile*

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto). Per la fruizione delle tutele della maternità/paternità è necessaria la regolarità contributiva, quindi, anche per la novità introdotta dalla Legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi. In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome (3 mesi da fruire entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione del minore) potrà essere fruito solo dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell'articolo 16-*bis*, D.Lgs. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità *post partum*.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato e la tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell'articolo 16-*bis*, D.Lgs. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto, in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità *post partum*.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato e la tutela si applica anche in caso di adozione o affidamento.

⇒ *Periodo transitorio*

Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati:

- in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;
- in data antecedente al 1° gennaio 2022, ma siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge.



Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

⇒ Domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale *web*, accedendo con Spid, Cie o Cns, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it;
- tramite il *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.